



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

E

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1,

comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 *“Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”*, in particolare l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;

VISTA la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE e s.m.i. concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 289 del 09 dicembre 1992, di attuazione della direttiva 89/686/CEE citata;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 16 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

CONSIDERATO che gli articoli da 20 a 36 e l’articolo 44 del predetto Regolamento si applicano a decorrere dal 21 Ottobre 2016;

VISTA l’istanza della società ITALCERT srl, Viale Sarca, 336, 20126 Milano, volta ad ottenere l’autorizzazione ad operare con riferimento al Regolamento UE 2016/425 citato;

ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 7 ottobre 2016, con la quale a favore della predetta Società è stato inserito nel certificato di accreditamento n. 122B, in scadenza il 26 luglio 2020, il riferimento al Regolamento UE 2016/45 per gli articoli in vigore dal 21 ottobre 2016;

RITENUTO di dovere adottare un decreto interministeriale di autorizzazione anche con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425

VISTI gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dai quali risulta che a carico della società ITALCERT srl e dei relativi soggetti di

cui all'art. 85 del D.lgs. 159/11, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società, **ITALCERT** srl, Viale Sarca, 336, 20126 Milano, a **decorrere dal 21 aprile 2018**, è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità secondo quanto previsto all'Allegato V (Modulo B), Allegato VII (Modulo C2) e Allegato VIII (Modulo D) del Regolamento 2016/45 con riferimento ai prodotti elencati nel decreto già adottato a favore della Società ai sensi della Direttiva 89/686 /CEE:

Dispositivi di protezione degli occhi;

Dispositivi (indumenti) in grado di fornire una protezione generale per il corpo e protezione generale da agenti chimici e dall'annegamento e ausili per il galleggiamento;

Dispositivi in grado di fornire una protezione generale per il corpo (indumenti) contro le cadute dall'alto;

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie;

Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto;

Dispositivi di protezione del capo;

Indumenti di protezione per motociclisti;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie per attività subacquea.

Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 26 luglio 2020 ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5


1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/45 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6


Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità") ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

31 MAG. 2017

Roma, Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Fiorentino)



Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE
(Romolo de Camillis)



di M
CA